



La

Corte dei Conti

N. 56/CONTR/11

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Vittorio ZAMBRANO, Giuseppe S. LAROSA, Raffaele SQUITIERI, Mario G.C. SANCETTA, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Nicola MASTROPASQUA, Pietro DE FRANCISCIS, Vittorio LOMAZZI, Luigi MAZZILLO, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO:

Consiglieri:

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Antonio FRITTELLA, Giovanni COPPOLA, Mario NISPI LANDI, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo MARCHETTI, Andrea BALDANZA, Francesco TARGIA;

Primi Referendari:

Giancarlo ASTEGIANO, Alessandra SANGUIGNI

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Comune di Castelfidardo, in data 24 gennaio 2011;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Regione Marche n.9/2011/PAR, resa nell'adunanza del 10 marzo 2011, di remissione della questione di massima di particolare rilevanza sulla richiesta presentata dal Comune;

VISTA la nota della Segreteria del 22 settembre 2011, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il 4 ottobre 2011;

UDITO nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2011, il relatore, dott.ssa Alessandra SANGUIGNI

DELIBERA

di adottare l'unita pronuncia riguardante la problematica relativa alla compatibilità tra le disposizioni dettate dalla legge regionale - art.5 della Legge regionale Marche 8 ottobre 2009, n. 22 - in materia di incentivi economici al personale comunale e le norme nazionali di contenimento della spesa di impiego pubblico, nello specifico l'art. 9 commi 1 e 2 bis del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato, sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Marche per le conseguenti comunicazioni all'Ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IL RELATORE

Alessandra SANGUIGNI

IL PRESIDENTE

Luigi GIAMPAOLINO

Depositato in segreteria il 2 novembre 2011

IL DIRIGENTE

Patrizio MICHETTI

Con Deliberazione n. 9/2011/PAR, del 10 marzo 2011, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo, per il tramite del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, una questione di massima di particolare rilevanza. Il quesito ha ad oggetto la compatibilità tra le disposizioni dettate dalla legge regionale della Regione Marche - art. 5 della Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22¹ - in materia di incentivi economici al personale comunale e le norme nazionali di contenimento della spesa di impiego pubblico, nello specifico l'art. 9 commi 1 e 2 bis del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Con la citata Deliberazione, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha sospeso la pronuncia sulla richiesta di parere presentata dal comune di Castelfidardo (comune con n.18.935 abitanti) ed ha disposto la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei Conti per le determinazioni di competenza, ai sensi del suddetto art. 17, comma 31, in merito all'eventuale deferimento alle Sezioni riunite, per la questione di massima prospettata. La questione è stata deferita alle SSRR per l'adunanza del 4 ottobre 2011.

Nello specifico, viene richiesto alle Sezioni Riunite di pronunciarsi in ordine alla qualificazione degli emolumenti indicati dall'art. 5 LR 22/2009, che prevede la maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione a progetti di produttività (per le forti analogie con l'ipotesi di cui all'art. 40 legge 326/2003 c.d. diritti di condono – cfr. Sez. Lombardia 1046/2010 e Sez. Veneto 57/2010), se configuri una delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL comparto, sottoscritto in data 1 aprile 1999; se in caso affermativo sussista la compatibilità di queste disposizioni con i limiti previsti sia al trattamento economico individuale (art. 9 comma 1 decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), sia all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in sede di contrattazione decentrata integrativa (art. 9 comma 2 *bis*). In breve, occorre stabilire se questi emolumenti siano o meno da considerare ai fini del rispetto dei limiti suddetti.

La tipologia di emolumento prevista dalla legge regionale, considerata nella

¹ Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22. "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

richiesta di deferimento alle SSRR in sede di nomofilachia, riguarda la quota di diritti di segreteria² che i comuni, ai sensi della citata legge regionale, possono incrementare destinando le relative risorse all'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti nel settore dell'edilizia (ad es. rilascio del titolo abilitativo edilizio....), nonché allo svolgimento dei successivi controlli.

Occorre premettere una sintetica disamina delle norme nazionali, regionali e contrattuali che sono all'odierno esame.

Il disposto della norma regionale, art. 5 comma 4 della LR Marche n. 22/2009, prevede che, “per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli”.

Quindi, l'analisi della disposizione pone in luce che il comma 4 conferisce agli enti locali³ una facoltà di incremento dei diritti di segreteria ed un obbligo di destinazione specifica delle risorse così determinate. Nello specifico, dette risorse accertate dall'ente hanno destinazione vincolata: in particolare è duplice la configurazione tassativa della destinazione delle risorse, da un lato per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi ma anche per lo svolgimento dei successivi controlli. In questa fase gestionale residua, perciò, la discrezionalità dell'ente nella scelta fra le due aree di gestione indicate dalla norma.

La norma contrattuale, cioè l'art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL comparto dell'1/04/1999, ha previsto che presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, siano annualmente destinate ... a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, fra l'altro, le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17.

² Il DL 8/1993, convertito con modifiche dalla legge 68/1993, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, all'art. 10, “Disposizioni fiscali e tariffarie” ha previsto l'istituzione dei diritti di segreteria per alcuni atti nell'ambito del settore urbanistico e dell'edilizia. In particolare, inoltre, il comma 11 ha autorizzato i soli comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ad incrementare questi diritti di segreteria istituiti dalla legge stessa fino a raddoppiare il valore massimo, e ha disposto che detti proventi siano ad esclusivo vantaggio degli enti locali.

³ In considerazione e negli ambiti di cui all'art. 10 del DL 8/1993, convertito con modifiche dalla legge 68/1993.

Il legislatore nazionale, di recente, ha disposto uno specifico limite al trattamento economico individuale, con l'art. 9, comma 1⁴, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilendo il divieto per ogni Pubblica Amministrazione di erogare, nel triennio 2011/2012/2013, aumenti del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, rispetto a quanto ordinariamente spettante ai singoli dipendenti nel corso del 2010. Per cui tale ultimo importo costituisce il tetto al trattamento economico individuale.

Al comma 2 bis, inoltre, è previsto che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Con riferimento alla prima questione prospettata, cioè se gli emolumenti in oggetto configurino una delle fattispecie riconducibili all'art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL comparto, sottoscritto in data 1 aprile 1999 - pur evidenziando che la richiesta di parere del Comune, in realtà, riconduce le risorse, determinate in base alla legge regionale de quo, alla remunerazione della produttività in base all'art. 15 comma 5 del citato CCNL⁵ - occorre ribadire in via pregiudiziale che, in sede consultiva e di

⁴ Art 9, comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14.

⁵ CCNL Comparto regioni ed autonomie locali 1/4/1999

Art 15:

1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:...

k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17

5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un

nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè in particolare sulla riconducibilità di emolumenti ad una delle voci di destinazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1 -nello specifico la lett. K)- del CCNL dell'1/04/99, poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN.

Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate in sede di nomofilachia con Delibera n. 50/CONTR/2010, con la quale hanno evidenziato che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi". Il successivo art. 49 introduce, poi, un'apposita procedura, l'accordo di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l'accordo. La previsione di una particolare disciplina, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, induce a ritenere la prima questione, oggetto di parere, non ammissibile, dal punto di vista oggettivo. Difatti, in base ad un costante orientamento (cfr. ex multis anche Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi.

Si sottolinea comunque che la produttività, anche nella qualificazione di specifica finalità posta dalla norma che individua le risorse, richiede la preventiva assegnazione di obiettivi, il loro raggiungimento e la valutazione da parte del dirigente, in coerenza con i principi dettati dal decreto legislativo n. 150/2009.

Con riferimento alla seconda questione prospettata, cioè se gli emolumenti di cui si tratta, siano o meno da considerare ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, si evidenzia che, alla luce del disposto normativo, le somme di cui trattasi non vanno computate nella quantificazione del trattamento economico ordinariamente spettante, afferendo le stesse alle voci

incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

retributive dell'accessorio prive del carattere fisso e continuativo, evidenziando invece caratteristiche di eventualità e di variabilità.

Supporta questa interpretazione la giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e l'orientamento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico IGOP.

La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo ha affrontato, in alcuni pareri e sovente in via generale, la problematica interpretativa relativa al "trattamento economico ordinariamente spettante". In particolare, si pone in evidenza il parere della Sezione regionale di controllo per la Toscana in sede consultiva che ha sostenuto che "Nel testo della norma, come modificato in sede di conversione, il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 è dato dal "trattamento ordinariamente spettante" nell'anno 2010. Sono esclusi da tale limite ("al netto") gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa." (delibera n. 205/PAR/2010).

Ed ancora, la Sezione Piemonte afferma che per "trattamento economico ordinariamente spettante" deve intendersi "il totale delle somme cui il beneficiario ha diritto nell'anno di riferimento (con riferimento, quindi, a quanto giuridicamente spettante, nei limiti di cui sopra, come trattamento economico ordinario per l'anno 2010); sono poi esclusi dal detto limite ("al netto") gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno". (Delibera n. 51/2010/SRCPIE/PAR).

L'IGOP, con circolare n. 12 /2011, del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, nell'illustrare chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9 del citato decreto legge n.78/2010, rappresenta che per "trattamento economico complessivo" , sulla base di una lettura sistematica dell'articolo 9 di cui sopra, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità

di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati nel presente comma, sui quali di seguito la circolare fornisce specifiche indicazioni. Esclude pertanto dall'aggregato di riferimento, per il rispetto del limite di legge, la parte variabile del trattamento accessorio. Difatti, le componenti variabili del trattamento accessorio vengono contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo, ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, che incide sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio, e di cui si tratterà oltre.

L'esclusione da tale limite ("al netto") proprio degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva trova conforto anche nel testo per l' Audizione⁶ sul decreto legge n.78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", modificato in tal senso in sede di conversione, in cui le Sezioni riunite avevano già posto in evidenza gli aspetti problematici e distorsivi che avrebbero potuto discendere da diversa interpretazione, affermando che "la cristallizzazione dei trattamenti riferita a quanto percepito al termine dell'esercizio 2010 rischia, inoltre, di favorire, nell'ultimo semestre dell'anno in corso, rivendicazioni volte ad una attribuzione indifferenziata delle risorse utilizzabili in sede di contrattazione integrativa, al fine di non penalizzare, per un lungo periodo di tempo, i dipendenti esclusi dalla attribuzione di specifici trattamenti disposti su base meritocratica".

Infine, in disparte ogni considerazione sulla valenza cogente degli indirizzi interpretativi ivi adottati, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con circolare 10/133/CR6/C1, nel proporre una interpretazione delle disposizioni citate, ha affermato che rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico individuale complessivo in particolare gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità, tra cui "i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e dell'articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999". In sostanza, afferma la Conferenza, sono escluse quelle componenti, per quanto qui ci occupa, legate al merito, oggetto della riforma di cui al decreto legislativo 150/2009, che si sostanziano nei compensi di produttività.

⁶ Sezioni riunite in sede di controllo Audizione sul DL n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" (Commissione Bilancio del Senato) 10 giugno 2010

Altri pareri adottati in sede consultiva, citati nella delibera di deferimento, si riferiscono, in realtà, alla esclusione o meno di tipologie di voci retributive dai generali limiti posti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1 commi 557 e 562 legge finanziaria 2007.(Sezione autonomie 16/2009,sez. Lombardia n1046/2010, sez. Liguria n. 8/2011).

Con riferimento alla terza questione prospettata, cioè se gli emolumenti di cui si tratta, siano o meno da considerare ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 si evidenzia che, alla luce del disposto normativo, le somme di cui trattasi sono da ricomprendere nella quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, per i motivi di seguito esposti. In primo luogo la citata disposizione è suscettibile di interpretazione rigida. Le norme citate vanno lette in un quadro unitario di contenimento della spesa nell'impiego pubblico, in una interpretazione sistematica, considerando anche i limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (comma 1 di cui sopra), nonché alla spesa di personale (LF 2006 art. 1 commi 557 e 562 e s.m.i.).

Come già accennato, le componenti variabili del trattamento accessorio, escluse dai limiti del comma 1 per il loro carattere non fisso e continuativo, hanno il loro vincolo di incremento proprio nella disciplina dal comma 2-bis del medesimo articolo, che va ad incidere sui fondi unici di amministrazione.

Supporta questa interpretazione la giurisprudenza delle Sezioni regionali e la circolare IGOP già citata.

Le Sezioni regionali si sono espresse in tal senso: il legislatore è intervenuto sulla dinamica della contrattazione integrativa da ultimo introducendo un limite alla crescita dei fondi unici di amministrazione. Qualunque sia la fonte di finanziamento del fondo per la contrattazione, in particolare le risorse per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, non sono consentite deroghe a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 bis, (in tal senso si sono pronunciate la Sezione regionale di controllo per la Toscana: Delibera. n. 216/2010/PAR, n. 152/2011/PAR e n. 197/2011/PAR; Veneto: Delibera n. 172/2010/PAR e n. 285/2011/PAR; Piemonte: Delibera n. 5/2011/SRCPIE/PAR). Chiara è l'intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale, anche attraverso il blocco

delle risorse decentrate, blocco che non ammette in via generale alcuna deroga. In via di principio, perciò, non sembra possano essere ammesse deroghe o esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.

Di recente, tuttavia, le Sezioni riunite si sono espresse, nell'adunanza del 29 luglio, con delibera n. 51/CONTR/11, consentendo con argomentate puntualizzazioni, alcune specifiche deroghe al limite imposto dal comma 2 bis in argomento. "La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata." Tuttavia, hanno precisato che sono da escludere dal tetto relativo alla contrattazione decentrata i compensi per l'avvocatura derivanti da condanna della controparte alle spese in giudizio nonché i compensi per la progettazione interna. Queste sono le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, in quanto destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

La fattispecie all'esame odierno non appare riconducibile alle ipotesi in deroga, e, essendo potenzialmente destinabile alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, rientra quindi nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013.

La norma regionale in argomento conferisce all'ente locale, nell'ambito della destinazione specifica delle risorse, determinate attraverso l'incremento dei diritti di segreteria, la discrezionalità nello scegliere se destinare alla produttività ovvero ad

attività di controllo. Dette entrate specifiche sono utilizzate, come si è sottolineato, per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti in materia di edilizia, contemplati dalla legge regionale, ma anche per lo svolgimento dei successivi controlli, indicati dalla stessa legge regionale e che consisterebbero nelle attività di vigilanza, previste dalla normativa vigente, in accertamenti e ispezioni a campione disposti dalla Giunta regionale sugli edifici oggetto degli interventi e sui livelli di efficienza conseguiti.

I comuni, in sede di costituzione del fondo e di successivo riparto, dovranno procedere alla previsione e quantificazione delle risorse derivanti dai diritti di segreteria incrementati, da destinare alla produttività e da far quindi confluire nella parte variabile del fondi unici per la contrattazione decentrata, nel rispetto del limite di cui al comma 2 bis, destinando la restante quota parte dei predetti proventi alle attività di controllo. Si impone, perciò, l'esercizio della discrezionalità nel rispetto dei limiti previsti dal legislatore nazionale alla contrattazione decentrata, cioè nei limiti dell'importo dell'anno 2010 del trattamento accessorio.

Da ultimo, si segnala una recente sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia (n. 1006 del 20 settembre 2011), riguardante in un'ipotesi di responsabilità per l'erogazione diretta, senza l'inserimento nel fondo di amministrazione, di incentivazioni per il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione ICI. Pur afferendo ad una diversa tipologia di emolumento accessorio, è interessante il principio dedotto nella parte motiva, ove si afferma che tutte le risorse incentivanti devono essere collocate nel fondo per la contrattazione decentrata al fine di verificare il rispetto dei parametri.

In conclusione, in riferimento al thema decidendum, per i motivi su esposti, le Sezioni riunite ritengono che:

1. Le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma di un contratto collettivo nazionale di lavoro, cioè in particolare sulla riconducibilità di emolumenti ad una delle voci di destinazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1 -nello specifico la lett. K) - del CCNL del 1/04/99. Pertanto, il primo quesito difetta dei requisiti di ammissibilità dal punto di vista oggettivo.
2. Ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parte variabile

del trattamento accessorio è esclusa dall'aggregato di riferimento. Pertanto, gli emolumenti indicati dall'art. 5 LR 22/2009, che prevede la maggiorazione dei diritti di segreteria e la destinazione di queste ulteriori risorse a progetti di produttività, non vanno computati nella quantificazione del "trattamento economico ordinariamente spettante", quale parametro del limite ai trattamenti retributivi individuali, afferendo gli stessi alle voci retributive dell'accessorio e privi del carattere fisso e continuativo.

3. Le componenti variabili del trattamento accessorio, escluse dai limiti del comma 1 per il loro carattere non fisso e continuativo, hanno il loro vincolo di incremento nella disciplina dal comma 2-bis del medesimo articolo, che va ad incidere sui fondi unici di amministrazione. La fattispecie di cui alla presente delibera non appare riconducibile alle ipotesi in deroga, indicate nella richiamata delibera delle Sezioni riunite n. 51/CONTR/1, ed essendo potenzialmente destinabile alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa, rientra quindi nell'aggregato da considerare ai fini del rispetto nel limite imposto dal legislatore nel triennio 2011/2013.